

## Versione 2017E1

### DICHIARATIVI

- Creazione telematico Modello 770 Agenzia Entrate

### CONTABILITA'

- Comunicazione Liquidazioni Periodiche art 21-bis DI n. 78/2010
  - Generazione XML
  - Invio Telematico tramite PassHub

Per ulteriori informazioni su questo nuovo adempimento:

- [Videoconferenza del 17 maggio 2017](#)
- [FAQ](#)

### SUPPORTO SISTEMI OPERATIVI

Con la versione prevista per ottobre 2017:

- Versioni precedenti ad Android 4.0 cesseranno di essere supportate e inizierà ad essere supportato Android 7
- Windows VISTA cesserà di essere supportato

Calendario di pubblicazione della versione		
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Prodotti	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Tutti	Immediata
Live Update	Tutti	Immediata per tutti i livelli Full, Medium, Basic
DVD ISO su FTP	Tutti	Immediata

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non Richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non Richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non Richiesto	
Dichiarativi	Non Richiesto	
Docuvision	Non Richiesto	
MexalDB	Non Richiesto	.

## Principali Implementazioni

### Dichiarazione dei Redditi 2017 – Modello 770

*Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi*

E' abilitata la creazione del file telematico del Modello 770.

Si comunica che ad oggi non è ancora disponibile il relativo modulo di controllo telematico da parte dell'Agenzia Entrate. Si precisa che l'import da telematico verrà rilasciato in una delle prossime versioni.

### Comunicazione Liquidazione Periodica IVA

Con la presente versione viene rilasciata la possibilità di generare il file XML e l'invio telematico al Sistema Ricevente tramite il servizio PassHub.

Per maggiori dettagli consultare il documento [Comunicazioni Periodiche IVA](#) oppure:

- [Videoconferenza del 17 maggio 2017](#)
- [FAQ](#)

## Altre implementazioni e correzioni

### Azienda

- **PARAMETRI DI BASE – INTERMEDIARI/FORNITORI SERVIZIO TELEMATICO:** Impostando “P” nel campo “Tipo Trasmissione”, il programma restituiva il seguente messaggio : “Intermediario non abilitato alla Trasmissione Dati Fattura/liquidazione Periodica IVA Tramite il canale accreditato della Passepartout Compilare tutti i dati necessari alla Delega alla Trasmissione (pag.4) sono obbligatori” (Sol. 50120).
- In alcuni casi, in fase di compilazione della delega della trasmissione per la comunicazione liquidazione dati iva del fornitore servizio telematico, veniva visualizzato l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 50087).

### Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Se, dalla videata dei referenti, si richiama una posizione con descrizione pari a 16 caratteri, la procedura dava “Errore interno lunghezza zona mouse” (Sol. 50092).

### Magazzino

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** In alcuni casi, con accesso alla lista dei documenti emessi, premendo F4 - Nuovo, non veniva proposta la sigla, o la lista di sigle, coerente con i documenti visualizzati (ad esempio lista degli OC) ma direttamente le sigle FT (Sol. 50064).
- Effettuando una modifica ad un pagamento già esistente, al salvataggio dei dati la procedura poteva segnalare errore se l'operazione non veniva svolta all'interno della voce Contabilità – Tabelle – PAGAMENTI (Sol. 50049).

### Stampe

- **FISCALI CONTABILI – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA:** Erroneamente risultava visibile l'adempimento “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, anche per gli utenti Always-on di Passcom e Solution di Mexal (50128).
- **FISCALI CONTABILI – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – IMMISSIONE/REVISIONE:** Il campo VP9 non ammetteva l'inserimento manuale di importi con valori negativi (Sol.50115).
- In presenza di operazioni con doppio protocollo (intracce/reverse charge) miste con una parte di imponibile fuori campo iva, il rigo VP2 risultava errato, in quanto l'imponibile fuori campo iva veniva considerato nell'ammontare delle operazioni attive (Sol. 50125).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE:** Nella stampa dell'impegno comunicazione liquidazioni periodiche iva non venivano riportati i riferimenti del trattamento dati personale privacy (Sol. 50094).
- La stampa del impegno alla trasmissione della “Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva” non riportava il “Periodo di riferimento”, la “Denominazione”/“Cognome”, “Nome” e “Cod.fisc/P.iva” (Sol. 50073).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – STAMPA MODELLO:** Nella stampa del modello “Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva” il valore del campo “Codice fiscale

dell'incaricato" veniva riportato leggermente spostato rispetto allo spazio riservato ed il campo "Impegno alla trasmissione" non riportava il valore "1" o "2" ma "X" (Sol. 50085).

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – TABELLE:** La "Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva" dell'azienda Art.36 con gestione madre/figlie riportava un totale delle operazioni attive/passive errato in quanto non erano compilate le tabelle delle esenzioni nelle aziende figlie (Sol. 50089).
- **CONTABILI – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – DIFFERENZE CIVILE/FISCALE:** Effettuando la stampa "Cespiti differenze civile/fiscale" la procedura rilevava l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 50065).
- **STAMPE – FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24:** Nella versione 2017E erano stati allineati i controlli sulla compensazione e sull'invio telematico delle deleghe F24 tramite il canale Entratel in base alle nuove disposizioni del D.L. 50/2017. Non si era però tenuto conto della risoluzione n.57/2017, pubblicata nei giorni di rilascio della versione sopracitata, la quale dispone che per le dichiarazioni presentate antecedentemente la data del 24/4/2017 il limite di utilizzo del credito è di 15.000 € senza apposizione del visto di conformità; per le dichiarazioni presentate a partire dal 24/4 il limite di utilizzo del credito è di 5.000 €.
- Alla conferma dei prospetti di compensazione, in caso di un credito IVA annuale (codice tributo 6099) in presenza di una dichiarazione inviata telematicamente entro il termine di presentazione (28/2/2017) e non era stato apposto il visto di conformità, il programma bloccava la compensazione una volta raggiunti i 5.000 € di credito invece di considerare il limite ante D.L di 15.000 €.

*NOTA BENE:* L'indicazione del codice fiscale del professionista nel visto di conformità della dichiarazione IVA annuale consentiva di superare il blocco a 5.000 € sulla compensazione; la soluzione, temporanea, consentiva di compensare in accordo alla risoluzione 57/2017. Da questa versione occorre togliere tale codice fiscale per consentire al programma di bloccare la compensazione raggiunti i 15.000 € se nella dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate il visto di conformità era assente: diversamente, il programma consente la compensazione anche per importi superiori a 15.000 €. Inoltre il programma considerava l'assenza della data di presentazione della ricevuta come una dichiarazione non spedita e bloccava la compensazione con il nuovo limite di 5.000 €, senza considerare che può non essere stata fatta a suo tempo la sincronizzazione delle ricevute oppure non è stata indicata la data di produzione della ricevuta. Ora il controllo della compensazione del codice tributo 6099 è consentito fino a 15.000 € se all'interno della dichiarazione IVA è presente una data di produzione inferiore o uguale a 23/4/2017 (Sol. 50059).

*NOTA BENE:* Se l'assenza della data di produzione della ricevuta telematica e' invece indicativa di una dichiarazione iva annuale non ancora spedita telematicamente, per attivare il blocco corretto sulla compensazione (5.000 €) occorre indicare, nel campo suddetto, una data successiva al 24/4/2017.

- Nella versione 2017E non erano calcolati correttamente gli interessi su rateazione; all'ingresso nei prospetti di compensazione in cui erano state generate a suo tempo le rate di versamento del debito IVA annuale a partire dal 16/3, veniva attribuita erroneamente la % di interessi di rateazione pari al 0,18% (corrispondente alla percentuale di interessi dei versamenti rateali del debito IVA alla scadenza di versamento delle dichiarazioni dei redditi) in luogo della percentuale pari allo 0,33%.
- Per ricalcolare correttamente gli interessi è sufficiente entrare nel prospetto di compensazione della prima rata, tipicamente il prospetto in data 16/3/2017 e confermarlo con OK. All'uscita tutti i prospetti delle rate generate (ad eccezione dei prospetti che risultano già stampati/inviati telematicamente in definitivo) saranno ricalcolati con le percentuali di interessi su rateazione corretti. (Sol.50069).

## Servizi

- **CARICAMENTO CSV ARTICOLI:** L'import CSV degli articoli ora aggiorna a 'Variato' i flag di Stato Anagrafica (Sol. 50113).
- **CONFIGURAZIONI – FIRMA DIGITALE:** La funzione non risultava disponibile nelle installazioni senza Docuvision Workflow Digitale anche se in presenza di Passbuilder (Sol. 50056).
- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI:** La riorganizzazione archivi in alcuni casi poteva incorrere nel seguente errore: Impossibile aprire il file - d:\work\v630\mexal\dati\datiaz\pro\colo.pro - File già aperto. Riferimenti: [mx20.exe riorg] apfile\_ext\_ext() pplib1.c. In alcuni casi invece si verificava l'uscita anomala dal programma senza visualizzazione di errori (Sol. 50075).

## Dichiarativi

- **FABBRICATI:** Nei Parametri IMU/TASI [F3] richiamabili dalla gestione fabbricati, è stato previsto il nuovo parametro "Immobili locati a canone concordato nei comuni non con alta densità abitativa". Impostare questo parametro se il

fabbricato è locato a canone concordato in un comune che non rientra tra quelli con alta densità abitativa, ma usufruisce ugualmente della riduzione 25% della base imponibile IMU/TASI. Si ricorda che la procedura applica automaticamente la riduzione del 25% agli immobili con utilizzo 8. Nel caso in cui tale riduzione spetti anche agli immobili con utilizzo 3, impostare questo parametro (Sol. 48819).

- **IRAP:** In caso di valore negativo nella Sezione VI - Valore della produzione netta e presenza del Valore della produzione nella Sezione III del quadro IS (società di comodo), erroneamente nel quadro IR veniva riportato il primo rigo IR1 vuoto e il secondo rigo IR2 con il valore negativo, restituendo il msg 'Non quadra la ripartizione del Rigo IS20 con i rigi della sezione I (IR)' (Sol. 50090).
- **GESTIONE INPS-CIPAG – IVS LAVORATORE PRIVO DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31/12/1995 FORFETARI:** Nella scheda del titolare/collaboratore di una posizione IVS gestita all'interno della Gestione INPS/CIPAG il campo 'Lavoratore privo di anz. contributiva al 31/12/1995' risultava disabilitato senza alcuna possibilità di intervento da parte dell'utente. Questo dato è fornito dall'INPS all'atto dell'iscrizione alla Cassa Artigiani e Commercianti. Da questa versione è possibile indicare lo stato di anzianità contributiva anche nel caso di soggetto in regime forfetario che gode della riduzione di contribuzione (Sol. 50045).